



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "ARTURO TOSCANINI"
D.D.G. MIUR AFAM n. 246/09
RIBERA (Ag)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI DELLA FORMAZIONE DI BASE
(ex art. 249 – c.1 - D. Lgs. 297/94)
approvato con Delibera Consiglio Accademico n. 9/11

Art. 1

Lo studente si impegna nello studio al meglio delle proprie capacità nel rispetto:

- 1) di se stesso 2) dei propri familiari 3) dell'Istituto dei cui servizi fruisce gratuitamente.

Art. 2

Lo studente è obbligato, per quanto previsto nel precedente articolo e fatte salve valide giustificazioni, a prendere parte alle produzioni artistiche, realizzate anche fuori dall'Istituto, che rientrino nelle ordinarie e straordinarie attività didattiche nonché ad esibire il tesserino di riconoscimento rilasciato ogni qualvolta gli venga richiesto dal Personale addetto per accedere in Istituto ed usufruire dei relativi servizi.

Art. 3

Lo studente adotta un comportamento conforme alle norme essenziali di educazione civica.

Art. 4

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) ammonizione verbale o scritta;
- b) sospensione temporanea dalle lezioni ed attività didattiche fino a dieci giorni;
- c) revoca dell'iscrizione e frequenza con radiazione dai relativi registri senza rimborso delle tasse, contributi e quote già versate.

Art. 5

Le sanzioni indicate nell'art. 4 lett. a) e b) sono di competenza del Direttore.

Art. 6

La sanzione indicata nell'art. 4 lett. c) è di competenza del Consiglio Accademico.

Il provvedimento disciplinare suddetto viene adottato per i seguenti motivi: 1) danni prodotti volontariamente o per negligenza alla struttura, all'arredo ed al materiale tecnico-didattico dell'Istituto, fatti salvi i casi di ravvedimento e di risarcimento economico. 2) Comportamenti e/o azioni di rilevante gravità commessi all'interno dell'Istituto o all'esterno del medesimo in occasioni di attività didattiche e/o di produzione realizzate dall'Istituto anche in partenariato.

Art. 7

Il provvedimento di cui all'art. 4 lett. b) è immediatamente esecutivo, definitivo e inappellabile in via gerarchica. Il provvedimento di cui all'art. 4 lett. c) è immediatamente esecutivo e diventa definitivo il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all'Albo telematico d'Istituto. Entro tale termine è ammesso reclamo in via gerarchica che verrà valutato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti, entro trenta giorni dalla presentazione del medesimo.